



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 28/06/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura di verifica a assoggettabilità a V.I.A. Società Asja Ambiente Italia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con istanza, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al protocollo n. 7018 del 03/02/2012, il Sig. Vincenzo Pace, in qualità di legale rappresentante della Società ASJA AMBIENTE ITALIA s.p.a., con sede legale in Torino, al C.so Vinzaglio n. 24, ha presentato richiesta di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A, relativamente alla proposta progettuale avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto dalla discarica di rifiuti solidi urbani, ubicata nel Comune di Trani, alla Località "Puro Vecchio";

VISTE

- la nota n. 10356 del 21/02/2012 con la quale questo Settore, verificata la completezza della documentazione depositata, ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento di cui trattasi e, contestualmente, ha invitato la stessa a procedere alla pubblicazione sul B.U.R. Puglia dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa alla proposta progettuale indicata in oggetto e a depositare copia della documentazione anche all'A.S.L. territorialmente competente finalizzata all'ottenimento del parere di competenza, vista la tipologia di impianto a realizzarsi;
- la nota sopra riportata con la quale questo Settore ha, inoltre, chiesto agli Enti interessati - Comune di Trani, ARPA Puglia e ASL - di esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla data di deposito della documentazione di cui trattasi e al Comune di Trani di trasmettere, non appena conclusa la fase pubblicistica, l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e le osservazioni di cittadini, associazioni, soggetti terzi e/o controinteressati eventualmente pervenute;
- la nota, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo n. 12509 del 29/02/2012, con la quale la Società proponente ha trasmesso copia della nota indicante l'avvenuto deposito della documentazione presso l'Azienda Sanitaria Locale BAT, secondo quanto richiesto da questo Settore con la suddetta nota;
- la nota n. 27152 del 08/05/2012 con la quale questo Settore ha sollecitato gli Enti coinvolti nel procedimento - Comune di Trani, ARPA Puglia e A.S.L. - ad esprimere il proprio parere di al fine di procedere alla conclusione del procedimento di cui trattasi;

PRESO ATTO

della pubblicazione dell'annuncio di deposito, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., avvenuta sul B.U.R. Puglia n. 32 de101/03/2012;

ESAMINATA

la nota, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trarli al protocollo n. 27045 del 08/05/2012, con la quale il Comune di Trani ha trasmesso copia dell'attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio comunale del progetto indicato in oggetto e l'attestazione dell'assenza di osservazioni di cittadini, associazioni, soggetti terzi e/o controinteressati;

PRESO ATTO

che il Comune di Trani e l'A.S.L. BAT non hanno dato riscontro alle precitate richieste di parere da parte dello scrivente Settore e della Società istante;

CONSIDERATO CHE

l'Autorità competente, ai sensi del co. 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, nei successivi 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché all'Albo Pretorio dei comuni interessati, deve comunque esprimersi sulla compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi;

VISTO il parere reso, con funzioni istruttorie, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. nella seduta del 27/04/2012 agli atti della segreteria del Comitato, che, all'esito dell'esame di tutta la documentazione agli atti, così concludeva:

"Premesse

Il progetto in esame, così come si rileva dagli elaborati allegati, prevede la realizzazione e successiva gestione di un impianto di recupero energetico di biogas proveniente dalla discarica per rifiuti solidi urbani di Trani. In sintesi, il progetto prevede la realizzazione di:

- una sezione di estrazione del biogas;
- una sezione di convogliamento e trasporto del biogas;
- una sezione di aspirazione, trattamento depurativo, di analisi e di controllo del biogas estratto;
- una sezione di generazione di energia elettrica di potenza elettrica complessiva pari a 2.476 kWe e potenza termica complessiva 5.980 kWt costituita da due gruppi elettrogeni di marca Jenbacher e modello JGS 420 e JGS 320 GS-L.L. con potenza netta ai morsetti dell'alternatore rispettivamente di 1.413 kWe e di 1.063 kWe dotati di post-combustore per l'abbattimento del CO;
- una sezione di trasformazione, impianto elettrico e di cessione dell'energia prodotta.

Si tratta di un intervento previsto, in termini prescrittivi, nell'Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia ad AMIU Trani quale Gestore della discarica a servizio del bacino di riferimento.

L'opera di progetto ricade esclusivamente nel territorio di competenza del Comune di Trani ed il primo comune, distante a circa 1000 metri in termini di confine amministrativo, è quello di Andria,

...omissis...

Quadro di riferimento programmatico

La seguente valutazione viene articolata sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione tecnico-progettuale allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.

ANALISI DELLA VINCOLISTICA DELL'AREA

Dall'analisi della vincolistica dell'area, emerge che l'area della discarica non è soggetta ad alcun tipo di vincolo.

L'area in oggetto:

1. non ricade nelle zone assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, individuate ai sensi dell'art. 65

comma 3 n) del D.Lgs. 152/06 e del R.D. n. 3267/1923;

2. non ricade in un sito di importanza comunitaria S.I.C. o zona speciale di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche Z.P.S. individuata ai sensi degli art. 2 e 3 del D.P.R. 357/97;

3. non ricade in un territorio dichiarato di interesse pubblico e sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04;

4. non ricade in un'area protetta sottoposta a misura di salvaguardia degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici, integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale e della morfologia del terreno ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge n. 394/91;

5. non ricade in una zona di rispetto e salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 comma 1 n) del D.Lgs. 152/06;

6. non ricade in una zona interessata da fenomeni di faglie attive e in area a rischio sismico di 1° categoria, non è ubicata in corrispondenza di doline o altre forme di carsismo e non è soggetta ad attività idrotermale.

...omissis...

Quanto alla destinazione urbanistica dell'area, oggetto di intervento, si riporta lo stralcio del certificato di destinazione urbanistica prodotto dal proponente da cui si evince che tutte le 3 particelle catastali ricadono in zona "E" del PUG con Ambito Territoriale Esteso "D".

Che l'area distinta è classificata come appresso indicato:

• Foglio di mappa n. 46, particella n. 7

- Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE: ZONA AGRICOLA "E2" - ATE "E" PER ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI ED ATTIVITA' ZOOTECNICHE INSEDIABILI NELLE ZONE AGRICOLE Art. 4.01, 4.04 (IN PARTE). - Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE ZONA AGRICOLA "Er - AMBITO TERRITORIALE ESTESO "D" Art. 4.01, 4.08,4.08.1-, 4.08.5, 4.09.92 (IN PARTE). - Destinazione urbanistica nel P.U.G. PIANO URBANISTICO GENERALE VIABILITA' PUG (IN PARTE).

- Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO. GENERALE: USO PREVALENTE DEL SUOLO AGRICOLO - ULIVETO Art. 4.09.9.1 (IN PARTE).

• Foglio di mappa n.46, particella nA9

- Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE: ZONA AGRICOLA "E2" - ATE "E" PER ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI ED ATTIVITA' ZOOTECNICHE INSEDIABILI NELLE ZONE AGRICOLE Art. 4.01, 4.04 (IN PARTE). - Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE: ZONA AGRICOLA "Er - AMBITO TERRITORIALE ESTESO "D" Art. 4.01, 4.08, 4.08.1, 4.08.5, 4.09.9.2 (IN PARTE).

- Destinazione urbanistica nei P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE: VIABILITA' PUG (IN PARTE).

- Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE USO PREVALENTE DEL SUOLO AGRICOLO - ULIVETO Art. 4.09.9.1 (TOTALMENTE).

• Foglio di mappa n.46, particella n.62

- Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE: USO PREVALENTE DEL SUOLO AGRICOLO - CAVA Art. 4.07.1, NO ART (IN PARTE).

- Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE ZONA AGRICOLA "E2" ATE "E" PER ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI ED ATTIVITA' ZOOTECNICHE INSEDIABILI NELLE ZONE AGRICOLE Art 4.01, 4.04 (TOTALMENTE).

- Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE: ZONA AGRICOLA "E5" - AMBITO TERRITORIALE ESTESO "D" Art 4.01, 4.08, 4.08.1, 4.08.5, 4.09.92 (IN PARTE). -

Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE: VIABILITA' PUG (IN PARTE).

- Destinazione urbanistica nel P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE: USO PREVALENTE DEL SUOLO AGRICOLO - ULIVETO Art. 4.09.9.1 (IN PARTE).

L'impianto di recupero energetico di biogas, inteso come opera funzionale alla corretta gestione della discarica in forza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 36/03 (Allegato 1 - punto 2.5) nonché dall'Autorizzazione Integrata Ambientale della stessa discarica, deve quindi sottrarsi ai criteri localizzativi del Piano di Gestione di rifiuti speciali nella parte in cui viene prescritta la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti in aree industriali.

Quadro di riferimento ambientale

RISORSE NATURALI

L'impianto occuperà complessivamente circa 1.350 m² di suolo il cui utilizzo è limitato alla durata di vita dell'impianto. Il proponente indica che, attesa la ridotta profondità tutte le opere edili, non vi saranno volumi residui di scavo in quanto la quota parte di terreno utilizzata per il raggiungimento delle profondità di progetto verrà utilizzata come riporto. Eventuali volumetrie residue potranno essere utilizzate presso le sezioni di captazione e di convogliamento del biogas prodotto; in tali sezioni è previsto l'utilizzo delle terre scavate, entro un anno dalla loro produzione, per la realizzazione:

- della sigillatura delle teste di pozzo per impedire ingressi indesiderati di ossigeno;
- di piste per i mezzi che dovranno raggiungere il corpo discarica durante le attività di realizzazione dei pozzi e delle linee di convogliamento del biogas;
- di riporti finalizzati alla creazione di adeguati piani d'appoggio per le sottostazioni di regolazione e per le linee di convogliamento del biogas.

PRODUZIONE DI RIFIUTI

Durante la fase di esercizio i rifiuti prodotti previsti in quantità maggiore saranno l'olio lubrificante e i filtri dell'olio, insieme ad altri rifiuti prodotti occasionalmente in relazione alle attività di manutenzione necessarie.

Il rifiuto, invece, da destinare a recupero energetico sarà il biogas con codice CER 190699 nelle modalità previste dal DM 5 febbraio 1998 e smi.

INQUINAMENTO E DISTURBO AMBIENTALE - FLORA E FAUNA

Il proponente indica che dal punto di vista naturalistico i lavori di costruzione e di esercizio dell'impianto non causeranno alcun abbattimento di specie arboree esistenti e tantomeno disturbi alla fauna presente nell'area vasta. Si prevede inoltre che in prossimità della recinzione del nuovo impianto vengano piantati arbusti di *Carpinus betulus* L.

CIRCOLAZIONE IDRICA

L'opera proposta non interferisce con il sistema acquifero di falde sotterranee.

PAESAGGIO

Non risultano infatti nelle immediate vicinanze luoghi di interesse per il turismo o le tradizioni locali e nazionali, di conseguenza la presenza dell'installazione non comporterebbe alcuna interferenza con la fruibilità di suddette aree. L'impianto sarà inserito all'interno dell'area della discarica in un contesto ormai già tipizzato dalla stessa discarica non comportando il deturpamento del territorio circostante.

RUMORE

Il proponente ha prodotto anche una valutazione previsionale di impatto acustico, ai sensi della Legge 447/95.

Nell'area di interesse sono stati ricercati eventuali ricettori sensibili riscontrando abitazioni civili a distanze superiori ai 1000 metri dall'area di valorizzazione energetica. Vista la presenza nei dintorni della discarica di altre attività industriali (giacimenti estrattivi) che influiscono sulle valutazioni acustiche, il proponente ha deciso di scegliere i punti di misurazione per il sito in oggetto lungo il confine della discarica. La collocazione dei punti di misura è indicata nella tabella e nella planimetria seguenti.

Figura 3- Inquadramento dell'area

Ricettori	Descrizione	Distanza dall'area produzione
-----------	-------------	-------------------------------

A	Ingresso & scarica	190 metri
---	--------------------	-----------

B	Confine Ovest	460 metri
---	---------------	-----------

C	Confine Est	380 metri
---	-------------	-----------

D	Confine Sud	310 metri
---	-------------	-----------

Il Comune di Trani (BT) ha approvato il piano di zonizzazione acustica con Delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 06/12/05.

L'area sede dell'insediamento ricade all'interno della classe VI "Area esclusivamente" come previsto dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Trani.

Nella tabella sottostante è riportata una situazione riepilogativa delle valutazioni eseguite.

MISURE DI MITIGAZIONE

Non sono proposte misure di mitigazione.

Considerazioni

L'obiettivo prioritario nella gestione delle discariche è di minimizzare l'impatto ambientale che deriva dallo smaltimento dei rifiuti.

La gestione del biogas, in virtù dell'elevato potenziale che può avere in termini di impatto ambientale, è una delle attività più importanti del ciclo di smaltimento.

Il corpo della discarica è in effetti un gigantesco digestore anaerobico capace di divenire, a tutti gli effetti, una risorsa ambientale ed economica.

L'intervento sostanzialmente è reso obbligatorio per la corretta gestione del biogas derivante dall'attività di abbancamento rifiuti solidi urbani nella discarica dell'AMIU Trani (vedi D.lgs. 36/03 e Autorizzazione Integrata Ambientale).

L'impianto proposto sarà in grado di produrre, durante la vita utile di quindici anni, un quantitativo complessivo stimato di circa 220.210 MWh, pari al fabbisogno elettrico medio annuo di circa 5.746 famiglie (solo usi civili) evitando l'emissione in atmosfera di 1.084.410 di teq di CO₂.

Lo studio Preliminare Ambientale risponde ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa e, letto congiuntamente agli altri elaborati progettuali, consente di acquisire le necessarie informazioni per valutare compiutamente i più rilevanti impatti attesi in fase di costruzione ed esercizio dell'opera.

Considerata la tecnologia proposta e rilevati gli effetti positivi della sua realizzazione e gestione in riferimento alla possibilità di recupero energetico del biogas quale fonte rinnovabile, si può ritenere che l'opera nel suo complesso non comporti significativi impatti negativi sull'ambiente.

Conclusioni

Si esprime parere di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con le seguenti prescrizioni:

- Il materiale di scavo (terre e rocce da scavo) sia preferibilmente riutilizzato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e smi, del decreto ministeriale di futura emanazione ai sensi del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 e smi, nonché secondo il Regolamento Regionale 24/03/2011, n. 5, pubblicato sul BURP n. 44 del 28/03/2011 qualora applicabile. A tal fine il progettista dovrà redigere specifico allegato al progetto dell'opera volto a dimostrare i requisiti minimi di riutilizzo, da sottoporre ad approvazione da parte del Comune di Trani nell'ambito del procedimento da avviare ai sensi del DPR 380/01 e smi.
- Le acque meteoriche di dilavamento della superficie impermeabile siano intercettate e trattate in accordo alla disciplina regionale specifica rappresentata dal Piano Direttore nonché dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;
- Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della procedura semplificata per il recupero di rifiuti non pericolosi (eventualmente endoprocedimentali all'interno del procedimento di autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003), sia valutato e prescritto il rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento all'articolo 214 comma 3.”;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

sulla base della documentazione agli atti e in conformità alle conclusioni del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. - nella seduta del 27/03/2012, la proposta progettuale relativa alla realizzazione e successiva gestione dell'impianto di valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla discarica di rifiuti solidi urbani da realizzarsi in agro Trani, alla Località "Puro Vecchio", presentato dalla Società proponente ASJA AMBIENTE ITALIA s.p.a., con sede legale in Torino, al C.so Vinzaglio n. 24, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

a. Il materiale di scavo (terre e rocce da scavo) sia preferibilmente riutilizzato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., del Decreto Ministeriale di futura emanazione ai sensi del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 e ss.mm. e ii., nonché secondo il Regolamento Regionale 24/03/2011, n. 5, pubblicato sul BURP n. 44 del 28/03/2011 qualora applicabile. A tal fine il progettista dovrà redigere specifico allegato al progetto dell'opera volto a dimostrare i requisiti minimi di riutilizzo, da sottoporre ad approvazione da parte del Comune di Trani nell'ambito del procedimento da avviare ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm. e ii.;

b. Le acque meteoriche di dilavamento della superficie impermeabile siano intercettate e trattate in accordo alla disciplina regionale specifica rappresentata dal Piano Direttore nonché dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;

c. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della procedura semplificata per il recupero di rifiuti non pericolosi (eventualmente endoprocedimentali all'interno del procedimento di autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003), sia valutato e prescritto il rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento all'articolo 214 comma 3;

2) di precisare che l'intervento potrà realizzarsi in coerenza con la documentazione progettuale in atti ove si intendono richiamate le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione;

3) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

4) di trasmettere il presente provvedimento:

- alla società ASJA AMBIENTE ITALIA s.p.a., con sede legale al C.so Vinzaglio n. 24, 10121 Torino;
- al Dirigente del Servizio Ecologia, Ufficio VIA/VAS, Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, viale delle Magnolie n. 6/8 - Modugno (BA);
- al Sig. Sindaco del Comune di Trani (BT);

5) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

6) di pubblicare la presente Determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di Barletta Andria Trani, ovvero sull'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.;

7) di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso il Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, della Provincia BAT;

8) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Barletta Andria Trani.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della

normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, è conforme alle risultanze istruttorie.

Trani, lì 11/06/2012

Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Daniela Barbara Lenoci

Il Dirigente Responsabile
del Settore
Dott. Vito Bruno
